

Lettera aperta inviata a 50 studiosi mondiali che si sono occupati e si interessano alla questione resiana

Šukrystö se klyčën Sergio Chinese nu se dän rošajanskë čluvëk.
Tej skurë usy ty rošajanskë pa ja se tožën da näs rumunynjë än bil podän ty mu buskymö jašykö.

Good evening, my name is Sergio Chinese and I'm a citizen of Resia (Udine Italia).
I really don't agree with your propose to define our language like a Slovenian dialect.
Our dialect is something different to the Slovenian language and my opinion is accepted by the most of the people who live in Resia.

Mi chiamo Sergio Chinese.

Sono un cittadino di Resia che, come la gran parte della popolazione resiana non condivide la scelta operata di definire la lingua resiana un dialetto sloveno.

Infatti a seguito della deliberazione dell' AIS del settembre 2006, il linguaggio resiano, con le sue varianti, si troverà ben presto in grossa difficoltà a causa dell'applicazione della legge regionale che impone l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole resiane di ogni ordine e grado.

Mi permetto, in allegato, di inviare un estratto della legge regionale n° 26/2007 e alcuni lavori prodotti dal sottoscritto in lingua resiana.

L'impegno profuso per la tutela del mio linguaggio materno risale ai giorni in cui era stata organizzata la conferenza internazionale per commemorare il 50° anniversario di morte di J. Baudoujn de Courtenay. Da allora ho composto varie poesie, organizzato il coro locale, insegnato agli alunni il resiano, pubblicato alcuni testi di poesie, spartiti musicali, il Rošajanskë laškë bysidnjäk (repertorio lessicale resiano italiano, primo dizionario resiano italiano), tradotto brani e, recentemente, ho consegnato, per la stampa, i quattro vangeli di Marco, Luca, Matteo e Giovanni tradotti nel resiano di Lypävaz.

Sono un autodidatta con scarse nozioni in materia linguistica, ma la determinatezza che anima il mio impegno è dettata dal cuore e dalla mia appartenenza ad un popolo che vede addensarsi minacciose nubi sulla sopravvivenza della propria identità culturale.

Chiedo scusa per questo sfogo necessario per evidenziare la diffidenza di gran parte dei resiani verso la deliberazione dell' ASI e nei confronti dell' approvazione di una legge poco garantista per la salvaguardia della cultura e della lingua di quella valle.

Grato per l'attenzione, porgo distinti saluti e qualora si voglia vedere qualche lavoro è possibile visitare il sito www.valresia.it.

Sergio Chinese H.

Resia, 2008.03.25

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

↑

Art. 2

(Ambito territoriale di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano nell'intero territorio della regione, salvi i casi espressamente riferiti al territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.

2. Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena comprende le aree individuate ai sensi della legge 38/2001.

3. Nel territorio di cui al comma 2 i provvedimenti della presente legge riguardano anche il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

↑

Art. 10

(Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena)

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.

2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli

interventi previsti dalla presente legge.

3. La Conferenza verifica altresì lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

4. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.

t

Art. 16

(Iniziativa per la promozione della conoscenza della lingua slovena)

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche nonché allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le Università del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia, da attuare anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua slovena dei cittadini della minoranza stessa, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e postuniversitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di stato che abilitano all'esercizio delle professioni.

3. Le iniziative di collaborazione per il riconoscimento di esami che abilitano all'esercizio delle professioni possono essere promosse dalla Regione anche tra soggetti diversi dalle Università.

t

Art. 22

(Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)

1. Per la promozione delle attivita' e iniziative realizzate in favore del resiano **possono** essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia.

2. Per la promozione delle attivita' e iniziative realizzate in favore delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di intervento presentati in forma associata dai Comuni dei medesimi territori.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi diretti al finanziamento dei programmi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Capo VI

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

↑

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni che negli ultimi tre anni hanno beneficiato almeno una volta dei finanziamenti regionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ottemperando a tutti gli obblighi di legge. Nella relativa domanda, da presentarsi alla Direzione centrale competente, e' indicata la sezione dell'Albo regionale di pertinenza.

2. In sede di prima applicazione e nelle more del procedimento previsto dall'articolo 6, **sono riconosciute come organizzazioni**

di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti organizzazioni:

a) Slovenska kulturno-gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena;

b) Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.

3. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 18, comma 5, rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 23/2001.